



COMUNE DI FIDENZA

il Sindaco

Ordinanza n. 7 del 13 marzo 2021

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVITA' DI ACCONCIATORE. MODIFICA TEMPORANEA E PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 5 DEL 20 AGOSTO 2007. APERTURA DOMENICALE NELLA GIORNATA DEL 14 MARZO E RELATIVA FASCIA ORARIA DI ESERCIZIO.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 20 agosto 2007, con la quale sono stati disciplinati gli orari delle *“Attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Orari di apertura e chiusura. Modifica ordinanza 3 del 27 febbraio 2006”*;

DATO ATTO che la qualificazione di “barbiere” risulta inclusa comunque in quella di “acconciatore”;

RICHIAMATO IN PARTICOLARE l'art. 1 che definisce che “la fascia oraria giornaliera viene scelta liberamente da ciascun operatore tra le ore 7.00 e le ore 22.00, con facoltà, nel rispetto del limite anzidetto, di effettuare l'orario continuato”;

CONSTATATO:

che l'ordinanza sindacale n. 5 del 20 agosto 2007 *“Attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Orari di apertura e chiusura. Modifica ordinanza 3 del 27 febbraio 2006”* (dalla quale sono stati esclusi gli estetisti in virtù di ordinanza n. 1/2010) prevede l'obbligo della chiusura domenicale e durante le festività anche infrasettimanali nazionali e locali;

che con deliberazione n. 52 del 26 settembre 2012 *“Liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e adeguamenti procedurali. Indirizzi di prima applicazione”*, esecutiva, il Consiglio



COMUNE DI FIDENZA

il Sindaco

Comunale ha dato atto della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, sancita dall'art. 31.1 del d.l. 201/2011, esprimendo in tal senso il proprio orientamento;

che le attività artigianali di servizio alla persona non rientrano in detto ambito, ma è tuttavia obiettivo dell'Amministrazione comunale sostenere, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni sovraordinate, le attività economiche in questo periodo di grave crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha coinvolto tanti segmenti dell'economia nazionale e locale;

che ad oggi, sulle base delle disposizioni normative vigenti, l'intera Provincia di Parma e quindi il territorio del comune di Fidenza è inserito in "zona arancione" fino a domenica 14 marzo;

che a far data da lunedì 15 marzo, così come disposto dal Ministro della Salute con propria ordinanza firmata in data 12 marzo 2021, l'intero territorio regionale sarà sottoposto al regime restrittivo della c.d. "zona rossa" nella quale l'articolo 47 del DPCM 2 marzo 2021 stabilisce la chiusura dei servizi alla persona non citati dall'allegato 24 e quindi il blocco, tra le altre, delle attività di acconciatori, centri estetici, tatuatori;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, che, con riferimento alle misure di contenimento del contagio che si applicano in zona arancione, indica all'art. 29 che le attività di servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;



COMUNE DI FIDENZA

il Sindaco

VALUTATO INOLTRE che per consentire ai clienti di fruire per la giornata di domenica 14 marzo 2021 dei servizi di acconciatore, in considerazione del prolungato fermo di dette attività – per almeno 15 giorni, a decorrere da lunedì 15 marzo, così come disposto dalle norme vigenti –, l'estensione della facoltà di apertura per domenica 14 marzo 2021 rappresenta strumento idoneo a soddisfare tale necessità;

DATO ATTO che il provvedimento di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale è coerente con la normativa vigente in materia di liberalizzazione delle attività economiche;

DATO ATTO ALTRESÌ che la facoltà di apertura domenicale, coerente con le finalità succitate, si armonizza peraltro con quanto già consentito agli esercenti l'attività di estetista, considerata dal legislatore assimilabile a quella degli acconciatori;

Visto l'art. 20 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

d i s p o n e

per domenica 14 marzo la deroga all'obbligo della chiusura domenicale disposto con propria Ordinanza n. 5 del 20 agosto 2007, con autorizzazione ai titolari di attività di acconciatore all'apertura facoltativa **nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00.**

IL SINDACO

(ing. Andrea Massari)

(f.to digitalmente)